

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 207 Procedimento

1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.

2. Il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
- b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.

12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.

16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

- - - - -

Art. 207 Procedimento (1)

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.

2. Il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
- b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

8. Se é proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

«10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.».

~~10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.~~

11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.

12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.

16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 23 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

3. All'articolo 207 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.».

Precedente formulazione |green

Art. 207 Procedimento

1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.

2. Il ricorso deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
- b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.

8. Se é proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.

12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.

16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
- 2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
- 3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
- 4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.

Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.

Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.))

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 152 (in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su opposizioni allo stato passivo".

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo – Cass. n. 13207/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Insinuazione al passivo - Società fallita - Compenso spettante al sindaco - Eccezione di inadempimento del curatore - Valutazione - Criteri - Fattispecie

[Accertamento del passivo – Fallimento – Cass. n. 3054/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - Domande di insinuazione tardiva- Termine per l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento. In materia

[Esecutività dello stato passivo – Cass. n. 3054/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande -

[Domanda di insinuazione fondata su titolo di credito – Cass. n. 1826/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Domanda di insinuazione fondata su titolo di credito - Opposizione allo stato passivo - Azione causale - "Mutatio libelli" - Esclusione - Ragioni. In tema

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Opposizione allo stato passivo – Cass. n. 1821/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Costituzione tardiva del curatore - Decadenza dall'eccezione di prescrizione - Rilevabilità d'ufficio - Sussiste - Ragioni

[Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore – Cass. n. 27940/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo

[Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito – Cass. n. 27902/2020](#)

Prova civile - documentale (prova) - libri e scritture contabili - valore probatorio - tra imprenditori - Curatore nella funzione di gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità degli artt. 2709 e 2710 c. c.- Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento. Al curatore fallimentare, che

[Passività fallimentari \(accertamento del passivo\) – Cass. n. 27709/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie. L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd.

[Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Cass. n. 25663/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei documenti - Sufficienza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al

[Opposizione allo stato passivo del fallimento - Cartella di pagamento – Cass. n. 23809/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Opposizione allo stato passivo del fallimento - Cartella di pagamento - Contestazione di sgravio parziale da parte della curatela - Ammissione del credito con riserva

[Opposizione allo stato passivo - contratto di apertura di conto corrente bancario – Cass. 23490/2020](#)

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Credito fondato su contratto - Prova dell'antiorità del negozio rispetto al fallimento - Opponibilità alla massa dell'intero rapporto -

.....

[Opposizione ex art. 99 l.fall. – Credito – Cass. n. 23490/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo – istruzione - Opposizione ex art. 99 l.fall. - Credito - Antiorità rispetto all'apertura del fallimento - Prova - Principio di acquisizione processuale -

[Opposizione allo stato passivo - decreto impugnato - Omessa produzione – Cass. n. 23138/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo. Opposizione allo stato passivo - Copia autentica del decreto impugnato - Omessa produzione - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Acquisizione a

[Opposizione allo stato passivo - eccezioni proponibili dal curatore – Cass. n. 21490/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni proponibili dal curatore - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. -

.....

[Opposizione allo stato passivo - Intervento in causa – Cass. n. 19422/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Intervento in causa - Preclusioni assertive e istruttorie - Prove documentali - Applicabilità - Fattispecie. In tema di opposizione allo stato passivo, il

[Opposizione allo stato passivo - Cass. n. 16268/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Opposizione ex art. 98, comma 2, l.fall. - Accoglimento - Impugnazione del creditore concorrente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. FALLIMENTO

[Opposizione allo stato passivo - Insinuazione allo stato passivo - Cass. n. 15339/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Insinuazione allo stato passivo - Credito del

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

lavoratore - Conteggi - Mancata contestazione da parte del curatore - Effetti - Fattispecie. In tema di

[Impugnazioni civili - termini – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5320 del 27/02/2020 \(Rv. 657241 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Tribunale di Roma - Termine di impugnazione - Scadenza nel giorno dei Santi Pietro e Paolo - Proroga ex art. 155, comma 4, c.p.c. - Sussistenza. La giornata del 29 giugno deve essere considerata, per il solo comune di Roma, giorno festivo, sicché la scadenza del

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 \(Rv. 652070 - 01\)](#)

Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di "causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell'intero ricorso - Esclusione - Fattispecie. Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo - opposizioni – Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29052 del 11/11/2019 \(Rv. 655633 - 01\)](#)

Società di intermediazione mobiliare - Liquidazione coatta amministrativa - Opposizione allo stato passivo - Disciplina applicabile "ratione temporis" prima del d.lgs. n. 181 del 2015 - Sentenza - Appello - Ricorso immediato per cassazione - Esclusione. In tema di accertamento del passivo nella

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27203 del 23/10/2019 \(Rv. 655771 - 01\)](#)

Accertamento dello stato passivo - Credito documentato da contratto non avente data certa - Mancata ammissione al passivo - Opposizione - Regime probatorio - Fondamento. Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - data - certa - in genere. In sede di accertamento dello stato passivo

[Previdenza \(assicurazioni sociali\) - contributi assicurativi - riscossione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24589 del 02/10/2019 \(Rv. 655338 - 01\)](#)

Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed ente creditore -

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare. In tema di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019 \(Rv. 655619 - 01\)](#)
Privilegio generale ex art. 2752, comma 1, c.c. come novellato dall'art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla modifica - Accertamento del passivo non ancora definitivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. Il privilegio generale sui

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22386 del 06/09/2019 \(Rv. 655291 - 01\)](#)
Opposizione allo stato passivo - Eccezioni nuove del curatore - Proponibilità - Conseguenze - Termine a difesa per l'opponente - Necessità - Condizioni - Fattispecie. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre eccezioni nuove, ossia non formulate già in sede di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22080 del 04/09/2019 \(Rv. 655167 - 01\)](#)
Domanda di ammissione al passivo - Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto - Sinteticità - Sufficienza - Documentazione prodotta - Rilevanza - Fattispecie. In tema di formazione dello stato passivo, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 \(Rv. 654666 - 01\)](#)
Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive
Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo ex art. 26 l. fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento. Il decreto del

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 \(Rv. 654266 - 01\)](#)
Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile. All'istanza di insinuazione tardiva di un credito

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già pendente alla data di entrata in vigore

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 \(Rv. 654266 - 01\)](#)

Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile. All'istanza di insinuazione tardiva di un credito nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già pendente alla data di entrata in vigore

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14321 del 24/05/2019 \(Rv. 654265 - 01\)](#)

Credito di un'associazione professionale escluso dallo stato passivo - Legittimazione del professionista associato a proporre opposizione in proprio - Esclusione - Fondamento. L'associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello

[Previdenza \(assicurazioni sociali\) - contributi assicurativi - riscossione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13929 del 22/05/2019 \(Rv. 654264 - 01\)](#)

Iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali - Giudizio promosso da o nei confronti del concessionario - Litisconsorzio necessario tra quest'ultimo e l'ente creditore - Esclusione - Fondamento. In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio

[Provvedimenti del giudice civile - sentenza - deliberazione \(della\) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10492 del 15/04/2019 \(Rv. 653468 - 01\)](#)

Composizione del collegio - Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Incompatibilità del giudice delegato a far parte del collegio giudicante - Nullità della pronuncia - Esclusione - Fondamento – Limiti L'incompatibilità del giudice delegato, che ha pronunciato il decreto di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10528 del 15/04/2019 \(Rv. 653471 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Eccezione riconvenzionale del curatore - Competenza del tribunale fallimentare - Sussiste – Ragioni Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10215 del 11/04/2019 \(Rv. 653694 - 01\)](#)

Passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Ricognizione di debito - Fallimento dell'autore della ricognizione - Presunzione rapporto fondamentale - Esclusione - Valore probatorio del documento - Confessione stragiudiziale al terzo – Fattispecie - Corte di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 9020 del 01/04/2019 \(Rv. 653450 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Potere del giudice di ordinare alle parti l'esibizione di documenti - Indispensabilità - Discrezionalità - Motivazione - Necessità - Insussistenza. Prova civile - "actio ad exhibendum" - ordine di esibizione - In genere. In tema di poteri istruttori d'ufficio del

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 278 del 09/01/2019 \(Rv. 652070 - 01\)](#)

Ricorso per ammissione al passivo - Pluralità di domande - Difetto di "causa petendi" per alcune - Inammissibilità dell'intero ricorso - Esclusione - Fattispecie. Nel giudizio di insinuazione al passivo, l'omessa o assolutamente incerta esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 31474 del 05/12/2018 \(Rv. 651929 - 02\)](#)

Costituzione in giudizio dell'opponente - Modalità - Invio di messaggio di PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche - Plurimi invii di messaggi - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni - Fattispecie. In tema di opposizione allo stato passivo, secondo i principi

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 25066 del 10/10/2018 \(Rv. 650765\)](#)

Natura ed oggetto - Principio dell'onere della prova - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie. Nell'impugnazione dei crediti ammessi, di cui all'art. 98 l.fall. – nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – trova piena applicazione il principio dell'onere della prova, onde non è il

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - verifica - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22784 del 25/09/2018 \(Rv. 650929 - 02\)](#)

Eccezione revocatoria - C.d. revocatoria incidentale - Proposta dal curatore - Introducibilità nel giudizio di opposizione allo stato passivo - Per la prima volta - Sussistenza - Fondamento. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può proporre per la prima volta l'eccezione

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - impugnazione dei crediti ammessi - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11366 del 10/05/2018 \(Rv. 64858](#)

Opposizione allo stato passivo - Termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. - Applicabilità - Fattispecie. L'opposizione allo stato passivo può essere proposta entro sei mesi dal deposito del decreto che lo dichiara esecutivo, in applicazione analogica dell'art. 327 c.p.c., salvo che l'

.....

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4787 del 01/03/2018 \(Rv. 647892 - 01\)](#)

Tempestività - Notifica telematica al curatore - Insufficienza - Deposito telematico presso la cancelleria - Necessità - Conseguenze. In tema di opposizione allo stato passivo, il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo,

[Procedimento civile - legittimazione \(poteri del giudice\) - ad causam – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 4453 del 23/02/2018 \(Rv. 647426 - 01\)](#)

Opposizione allo stato passivo - Titolarità attiva del rapporto controverso - Natura giuridica - Allegazione e prova - Onere dell'opponente - Contestazione dell'opposto successiva al termine di costituzione ex art. 99, comma 7, della l.fall. - Ammissibilità - Fondamento. In tema di opposizione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 \(Rv. 647235 - 02\)](#)

Regolamentazione delle spese nel procedimento ex art. 98 l.fall. - Art. 91 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di spese processuali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 101 l.fall. dall'art. 86 del d.lgs. n. 5 del 2006, non si pone più il problema dell'estensione

.....

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1900 del 25/01/2018 \(Rv. 646860 - 01\)](#)

Art. 99 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) - Opposizione allo stato passivo - Termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento da parte del collegio - Perentorietà - Esclusione - Fondamento. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - formazione dello stato passivo - esecutività dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 \(Rv. 646852 -](#)

[Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 \(Rv. 646852 -](#)
Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza - Fattispecie. In materia di fallimento,poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari \(accertamento del passivo\) - opposizione allo stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20363 del 05/10/2011 \(Rv. 619899 - 01\)](#)

Art. 99 legge fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) - Opposizione allo stato passivo - Termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento da parte del collegio - Perentorietà - Esclusione - Fondamento. In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine

fine

207 Procedimento - Dlgs 14/2019 -Art. 99. (Procedimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello